



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Promozione specifica dell'integrazione, compito congiunto di Confederazione e Cantoni

La Confederazione e i Cantoni disciplineranno la promozione specifica dell'integrazione dal 2014 nel quadro di Programme di Convenzione. Le basi seguenti erano convenute dell'assemblea plenaria della Conferenza dei governi cantonali sia il Consiglio federale, rispettivamente il 30 settembre e il 23 novembre 2011.

- I. Documento di base del 23 novembre 2011 relativo alla sottoscrizione di convenzione di programma ai sensi dell'art. 20a della legge sui sussidi LSu
- II. Modello sulla convenzione di programma ai sensi dell'art. 20a della legge sui sussidi LSu
- III. Griglia programma cantonale d'integrazione
- IV. Modello di finanziamento



Promozione specifica dell'integrazione, compito congiunto di Confederazione e Cantoni

Documento di base del 23 novembre 2011 relativo alla sottoscrizione di convenzione di programma ai sensi dell'art. 20a LSu

Situazione iniziale

Il 1 gennaio 2008 è entrata in vigore la legge sugli stranieri, nella quale la politica d'integrazione è espressamente definita come compito congiunto di Confederazione, Cantoni e Comuni. Viste queste premesse e sulla scorta dei seguenti documenti:

- a) Rapporto e raccomandazioni della Conferenza tripartita sugli agglomerati del 29 giugno 2009 concernente lo sviluppo della politica d'integrazione svizzera;
- b) Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione;
- c) Parere della Conferenza dei governi cantonali del 17 dicembre 2010 concernente lo sviluppo della politica d'integrazione svizzera,

il Consiglio federale e i governi cantonali dichiarano di attribuire alla politica d'integrazione un'importanza cruciale. Una buona integrazione degli stranieri contribuisce all'attuazione della coesione sociale e al futuro della Svizzera come piazza economica.

Pertanto il Consiglio federale e i governi cantonali riconoscono che la promozione dell'integrazione rientra tra i mandati dello Stato e hanno concordato di potenziare congiuntamente la politica d'integrazione e di impostarla in un'ottica futura secondo le seguenti modalità:

1. Obiettivo della politica d'integrazione

1.1 Costituiscono l'obiettivo della politica svizzera d'integrazione:

- a) il rafforzamento della coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale;
- b) la promozione di un atteggiamento di reciproca attenzione e tolleranza nella popolazione residente autoctona e straniera;
- c) la garanzia di pari opportunità di partecipazione degli stranieri alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera.

2. Principi fondamentali della politica d'integrazione

2.1 Al fine di raggiungere questi obiettivi, Confederazione e Cantoni stabiliscono di concerto di basare la propria politica d'integrazione su principi di base comuni. La politica d'integrazione di Confederazione e Cantoni si misura in base al perseguimento e all'attuazione a parità di condizioni dei seguenti quattro principi fondamentali:

- a) **La politica svizzera d'integrazione crea i presupposti necessari per la realizzazione della parità di opportunità:** le persone originarie del luogo e quelle immigrate sono membri della società con pari dignità e godono dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale. La tutela dalla discriminazione e dall'emarginazione è parte integrante e sostanziale della politica d'integrazione. Lo Stato garantisce che i servizi che erogati sono accessibili a tutte le persone.
- b) **La politica svizzera d'integrazione presuppone un certo grado di responsabilità individuale:** ogni persona residente in Svizzera rispetta la legge e l'ordine pubblico, persegue l'indipendenza finanziaria e tiene in debita considerazione la pluralità culturale del Paese e dei suoi abitanti. Ciò comporta un confronto attivo con la realtà sociale della Svizzera e il rispetto di tutti i componenti la società. Le persone che non si attengono a questo principio o che impediscono attivamente l'integrazione sono soggette a sanzioni.
- c) **La politica svizzera d'integrazione sfrutta le potenzialità:** la politica d'integrazione individua, sfrutta e sviluppa con coerenza le potenzialità, capacità e competenze effettive delle singole persone. Essa considera la promozione dell'integrazione un investimento per il futuro di una società di stampo liberale. Ai fini della validità della sua impostazione è tributaria del contributo di tutte le persone.
- d) **La politica svizzera d'integrazione riconosce la pluralità:** lo Stato riconosce la diversità in quanto importante aspetto integrante e sostanziale della società. Si dota dunque di una politica d'integrazione flessibile, adatta alle diverse circostanze possibili, e si avvale al riguardo della cooperazione degli attori economici e politici e della popolazione migrante.

3. Orientamento della politica d'integrazione

3.1 La promozione dell'integrazione si realizza a livello locale, ossia primariamente per il tramite delle strutture ordinarie esistenti in cui si attua l'integrazione (ad es. scuola, formazione professionale, mercato del lavoro), ed è finanziata mediante i bilanci ordinari dei servizi competenti. Il lavoro costituisce attualmente la principale causa di immigrazione in Svizzera. Ai datori di lavoro incombe una particolare responsabilità nell'ambito del processo d'integrazione, in quanto l'economia svizzera necessita dell'apporto di forza lavoro straniera.

3.2 La promozione specifica dell'integrazione agisce perseguendo due orientamenti principali. Da un lato intende contribuire a integrare l'offerta delle strutture ordinarie o a colmare le lacune esistenti in questo campo (ad es. con l'incentivazione delle competenze linguistiche dei giovani che hanno raggiunto tardivamente i genitori nel quadro del ricongiungimento familiare, l'integrazione professionale dei rifugiati, l'offerta d'iniziativa per le vittime di traumi, ecc.). Dall'altro le offerte in tema di promozione specifica dell'integrazione sono rivolte alle strutture ordinarie e le supportano nell'espletamento del loro mandato di promozione dell'integrazione, dedicando particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati dalle istituzioni e dell'attuazione.

3.3 Sulla base delle offerte delle strutture ordinarie, i Cantoni determinano il fabbisogno di misure integrative in tema di promozione specifica dell'integrazione. Tutti gli ambiti della promozione specifica dell'integrazione vengono fatti confluire in un programma cantonale d'integrazione che indica quali sono i punti di interfaccia con le misure d'integrazione delle strutture ordinarie. Ciò richiede una stretta collaborazione con i Comuni e gli attori non statali.

3.4 L'impiego dei contributi della Confederazione per la promozione dell'integrazione è pianificato dai Cantoni nel quadro dei rispettivi programmi d'integrazione.

4. Programmi cantonali d'integrazione

4.1 Ai fini della validità della promozione dell'integrazione è necessario che il settore pubblico metta in atto misure sia per gli stranieri e i cittadini svizzeri, sia per supportare e sgravare autorità e istituzioni, migliorando così nel complesso il grado d'integrazione di cui la società è capace. Nei programmi cantonali d'integrazione questi gruppi target sono tenuti in debita considerazione.

4.2 La promozione specifica dell'integrazione poggia su tre pilastri:

Pilastro 1: Informazione e consulenza

Pilastro 2: Formazione e lavoro

Pilastro 3: Comunicazione e integrazione sociale

4.3 I programmi cantonali d'integrazione per i quali si intende beneficiare di un co-finanziamento da parte della Confederazione, devono perseguire i seguenti obiettivi (=obiettivi programmatici strategici):

Ambiti di promozione	Obiettivi programmatici strategici
1° pilastro: Informazione e consulenza	
<u>Prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le persone che per la prima volta giungono in Svizzera da un Paese estero, con la prospettiva di rimanervi a lungo legalmente, si sentono benvenute nel nostro Paese e vengono informate in merito ai principali aspetti della vita locale e alle offerte disponibili a sostegno della loro integrazione. • Ai migranti con particolari bisogni in termini di integrazione sono offerte quanto prima, comunque entro un anno, idonee misure d'integrazione.¹

¹ Le persone provenienti da Paesi UE/AELS non possono essere obbligate per legge a ricorrere a misure per l'integrazione.

<u>Consulenza</u>	<ul style="list-style-type: none"> • I migranti sono informati e assistiti rispetto all'acquisizione di idonee competenze linguistiche, alla gestione della vita quotidiana e all'integrazione professionale e sociale. • Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati, assistiti e dispongono di un accompagnamento nella loro azione volta a rimuovere gli impedimenti all'integrazione, nei processi di apertura transculturale e nella predisposizione di misure destinate a specifici gruppi target. • La popolazione viene informata sulla specifica situazione degli stranieri, sugli obiettivi e i principi fondamentali della politica d'integrazione e sulle misure di promozione dell'integrazione.
<u>Tutela dalla discriminazione</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati e assistiti in ordine a questioni concernenti la tutela dalla discriminazione. • Le persone discriminate a causa della loro origine o razza dispongono di una consulenza competente e di adeguato sostegno.
2° pilastro: Formazione e lavoro	
<u>Lingua</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento a una delle lingue ufficiali del Paese, i migranti dispongono delle conoscenze necessarie per capire e farsi capire nella quotidianità e adeguate alla loro situazione lavorativa.
<u>Promozione della prima infanzia</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Le famiglie dei migranti godono di pari opportunità d'accesso alle offerte in tema di promozione della prima infanzia adeguate alla loro situazione familiare.
<u>Capacità di restare sul mercato del lavoro</u>	<ul style="list-style-type: none"> • I migranti che non hanno accesso alle offerte delle strutture ordinarie dispongono di un sostegno che migliora la loro capacità di stare sul mercato del lavoro.
3° pilastro: Comunicazione e integrazione sociale	
<u>Interpretariato interculturale</u>	<ul style="list-style-type: none"> • I migranti e i collaboratori delle strutture ordinarie dispongono in particolari situazioni (colloqui su argomenti complessi oppure molto personali, procedure amministrative) di un sostegno in termini di mediazione al fine di ottenere servizi di qualità nel settore dell'interpretariato interculturale.
<u>Integrazione sociale</u>	<ul style="list-style-type: none"> • I migranti prendono parte alla vita sociale del vicinato, ossia nell'ambito del Comune, del quartiere e delle organizzazioni della società civile.

5. Rapporto contrattuale

5.1 Ai sensi dell'articolo 46 capoversi 2 e 3 Cost., Confederazione e Cantoni possono stabilire di comune accordo che i Cantoni debbano raggiungere determinati obiettivi nell'attuazione del diritto federale e a questo scopo adottino programmi che la Confederazione si impegna a sostenere finanziariamente. La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'impostazione possibile e tiene in debita considerazione le peculiarità dei vari Cantoni. A questo scopo la Confederazione stipula con ciascun Cantone - per l'ambito della promozione specifica dell'integrazione - convenzione di programma ai sensi dell'articolo 20a della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1).

5.2 Queste convenzioni, che di regola hanno validità quadriennale, stabiliscono essenzialmente gli obiettivi programmatici strategici da perseguire congiuntamente. Tali obiettivi riguardano la strategia da adottare in ordine all'attuazione del diritto federale ma non si estendono al raggiungimento sotto il profilo operativo degli obiettivi concordati. La responsabilità operativa è sempre riservata ai Cantoni.

5.3 Gli obiettivi programmatici strategici, se necessario, sono concretizzati dal Cantone in obiettivi operativi. In relazione agli obiettivi programmatici strategici e agli eventuali obiettivi operativi si individuano degli indicatori che vengono definiti nella convenzione di programma e fungono da strumento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici. In questo modo sono garantiti a lungo termine livelli qualitativi dell'azione. Il relativo reporting da parte dei Cantoni nei confronti della Confederazione è riferito agli obiettivi programmatici strategici e deve essere quanto più possibile semplice ed efficiente.

5.4 In generale, la convenzione di programma ai sensi della LSu si limita a disciplinare le ulteriori rilevanti modalità per il rapporto contrattuale, nello specifico l'erogazione dei contributi federali, i dettagli della vigilanza finanziaria e, in caso di inadempimento o carenze nell'adempimento degli obiettivi programmatici strategici, l'eventuale rimborso dei contributi (art. 20a cpv. 1 e 2 LSu). Il programma cantonale d'integrazione costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione di programma.

6. Future modalità di finanziamento

a) Riguardo ai contributi finanziari finora erogati ai sensi della LStr (ambito degli stranieri)

6.1 La Confederazione incrementa i propri contributi finanziari di cui alla LStr di 20 milioni di franchi all'anno. L'aumento delle risorse messe a disposizione dalla Confederazione è legato alla condizione necessaria in base a cui anche i Cantoni adeguano il proprio contributo alla promozione specifica dell'integrazione nei limiti delle rispettive possibilità finanziarie.

6.2 Per ammortizzare il cambio di sistema e per garantire un'offerta di base indipendente dalle dimensioni del Cantone, il 10 per cento dei contributi federali annuali è erogato ai Cantoni ai sensi del punto 6.1 a titolo di contributo di base, ripartito in parti uguali tra i 26 Cantoni.

6.3 I restanti contributi federali annuali di cui al punto 6.1 sono erogati ai Cantoni in funzione di specifici indicatori oggettivi relativi al fabbisogno (tetto spesa). Gli indicatori sono rappresentati dalla consistenza della popolazione residente permanente e dal numero di immigrati residenti permanenti. Gli indicatori sono ponderati secondo il rapporto 1:2. Il tetto alla spesa per Cantone è calcolato per un periodo di quattro anni in base alla media dei quattro anni antecedenti.

6.4 Ogni Cantone (inclusi i Comuni) impiega per la promozione specifica dell'integrazione risorse finanziarie proprie in misura minima pari all'ammontare dei contributi federali che spettano al Cantone stesso in virtù dei punti 6.2 e 6.3. Il coefficiente di ripartizione dei costi tra Cantoni e Comuni è stabilito a livello intracantonale.

b) Riguardo alla somma forfettaria finora destinata all'integrazione (settore dell'asilo e dei rifugiati)

6.5 La somma forfettaria a favore dell'integrazione concordata a livello di competenza cantonale in tema di aiuto sociale per il trasferimento di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati, spetta ancora ai Cantoni incondizionatamente anche se sotto forma di importo fisso. Decade così la disciplina finora vigente, secondo cui il 20 per cento di tale importo era erogato ai Cantoni in funzione della riuscita delle iniziative messe in campo.

6.6 Al fine di incrementare il grado di certezza della pianificazione, la somma forfettaria spettante annualmente a ciascun Cantone ai sensi del punto 6.5 è fissata di volta in volta per un periodo di quattro anni. L'importo è determinato calcolando il 10 per cento in più rispetto alla media delle erogazioni annuali relative a tale somma forfettaria che sarebbero state concesse al Cantone nel corso dei quattro anni antecedenti in base al numero di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati assegnati effettivamente al Cantone stesso in base al sistema finora vigente.

6.7 Qualora in caso di ridefinizione della somma forfettaria sulla scorta delle decisioni effettive relative a stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati nei precedenti quattro anni, dovesse essere accertato che ad un Cantone in base al sistema finora vigente sarebbe spettato in tale periodo un contributo maggiore, la Confederazione compensa tale differenza fissando una somma forfettaria maggiore per i successivi quattro anni a favore dei Cantoni.

6.8 Qualora le decisioni effettive concernenti stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati in un determinato anno siano superiori di oltre il 20 per cento all'ultima media calcolata, la Confederazione compensa eccezionalmente la differenza già nell'anno successivo a favore dei Cantoni. Qualora le decisioni effettive concernenti stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati in un determinato anno siano inferiori di oltre il 20 per cento all'ultima media calcolata, i Cantoni provvederanno ad accantonare congrue somme che andranno a credito della Confederazione in occasione della successiva determinazione della somma forfettaria a favore dell'integrazione.

c) Impiego dei contributi federali

6.9 I contributi federali di cui al punto 6 lett. a) e lett. b) sono destinati esclusivamente alla promozione specifica dell'integrazione e vanno impiegati solo a tale scopo. Stante la responsabilità operativa dei Cantoni nel raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici, essi sono lasciati liberi nel determinare l'impiego dei fondi ai fini della convenzione di programma stipulato.

6.10 Stante la rilevanza strategica di tali operazioni, nell'impiego delle risorse messe a disposizione dalla Confederazione e dai Cantoni (inclusi i Comuni) devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 20 per cento dell'investimento complessivo deve essere destinato al raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici di cui al pilastro Informazione e consulenza; almeno la metà di tale cifra deve essere investita per le iniziative concernenti la prima informazione e il fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione;
- almeno il 40 per cento dell'investimento complessivo deve essere destinato al raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici di cui al pilastro Formazione e lavoro;
- il restante 40 per cento dell'investimento complessivo deve essere utilizzato dai Cantoni per scopi specifici utili al raggiungimento di tutti gli obiettivi programmatici strategici.

6.11 I costi per il personale sostenuti in sede di attuazione delle iniziative sia internamente sia esternamente alle strutture amministrative per il raggiungimento di obiettivi programmatici strategici (di cui al punto 4.3) e che non riguardino compiti amministrativi sovrani nel settore dell'integrazione, sono computabili tra gli investimenti nel programma cantonale d'integrazione.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Modello

Versione del 23 novembre 2011

Convenzione di programma

(contratto di diritto pubblico)

ai sensi dell'art. 20a LSU

tra

la Confederazione Svizzera

rappresentata dall'Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

in seguito l'Ufficio federale

e

il Cantone XY

{ev. rappresentato da} {indirizzo}

in merito

all'attuazione della promozione dell'integrazione specifica nel cantone XY
negli anni 2014-2017

1. Premessa

Confederazione e Cantoni attribuiscono alla politica d'integrazione un'importanza cruciale. Una buona integrazione degli stranieri contribuisce all'attuazione della coesione sociale e al futuro della Svizzera come piazza economica.

Pertanto il Consiglio federale e i governi cantonali riconoscono che la promozione dell'integrazione rientra tra i mandati dello Stato e hanno concordato di basare la propria politica d'integrazione su principi fondamentali comuni (cfr. documento di base del 23 novembre 2011 in allegato) con l'obiettivo di:

- a) rafforzare la coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale;
- b) promuovere un atteggiamento di reciproca attenzione e tolleranza nella popolazione residente autoctona e straniera;
- c) garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera.

2. Basi legali

Le basi di matrice federale della presente convenzione sono le seguenti:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20);
- Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1).

Le basi di matrice cantonale della presente convenzione sono invece le seguenti:

- eventuale disposizione contenuta nella Costituzione cantonale, legge cantonale, ordinanza;
- eventuali linee guida;
- programma d'integrazione del cantone del **data**.

Le basi comuni della presente convenzione sono costituite da:

- Rapporto e raccomandazioni della CTA del 29 giugno 2009 concernente lo sviluppo della politica d'integrazione svizzera;
- "Documento di base relativo alla sottoscrizione di accordi programmatici ai sensi dell'art. 20a LSu" del 23 novembre 2011.

3. Durata della convenzione

La presente convenzione di programma trova applicazione per il periodo compreso tra l'**1 gennaio 2014** e il **31 dicembre 2017**, salvo il caso in cui singole disposizioni vincolino le parti oltre tale periodo.

4. Obiettivi programmatici strategici

Gli obiettivi programmatici strategici perseguiti dalle parti per mezzo della presente convenzione sono definiti nel documento di base del **data** (cfr. allegato) e riguardano i seguenti tre ambiti:

1. Informazione e consulenza
2. Formazione e lavoro
3. Comunicazione e integrazione sociale

5. Oggetto della convenzione

5.1 Prestazioni del Cantone

Obiettivi programmatici strategici di cui al documento di base del 23 novembre 2011	Obiettivi operativi (opzionale)	Indicatore/i ¹
Pilastro 1: Informazione e consulenza		
<p><u>Prima informazione e fabbisogno in termini di promozione dell'integrazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le persone che per la prima volta giungono in Svizzera da un Paese estero, con la prospettiva di rimanervi a lungo legalmente, si sentono benvenute nel nostro Paese e vengono informate in merito ai principali aspetti della vita locale e alle offerte disponibili a sostegno della loro integrazione. • Ai migranti con particolari bisogni in termini di integrazione sono offerte quanto prima, comunque entro un anno, idonee misure d'integrazione.² 		
<p><u>Consulenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I migranti sono informati e assistiti in ordine all'acquisizione di idonee competenze linguistiche, alla gestione della vita quotidiana e all'integrazione professionale e sociale. • Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati, assistiti e dispongono di un affiancamento nella loro azione volta a rimuovere gli impedimenti all'integrazione, nei processi di apertura transculturale e nella predisposizione di misure destinate a specifici gruppi target. • La popolazione viene informata sulla specifica situazione degli stranieri, sugli obiettivi e i principi fondamentali della politica d'integrazione e sulle misure di promozione dell'integrazione. 		

¹ Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, devono essere elencate le prestazioni.

² Per legge, i cittadini dell'UE/AELS non possono essere obbligati a sottoporsi a misure integrative.

<p><u>Tutela dalla discriminazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le istituzioni delle strutture ordinarie e altri diretti interessati vengono informati e assistiti in ordine a questioni concernenti la tutela dalla discriminazione. • Le persone discriminate a causa della loro origine o razza dispongono di una consulenza competente e di adeguato sostegno. 		
Pilastro 2: Formazione e lavoro		
<p><u>Lingua:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento a una delle lingue ufficiali del Paese, i migranti dispongono delle conoscenze necessarie per capire e farsi capire nella quotidianità e adeguate alla loro situazione lavorativa. 		
<p><u>Promozione della prima infanzia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le famiglie dei migranti godono di pari opportunità d'accesso alle offerte in tema di promozione della prima infanzia adeguate alla loro situazione familiare. 		
<p><u>Capacità di restare sul mercato del lavoro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I migranti che non hanno accesso alle offerte delle strutture ordinarie dispongono di un sostegno che migliora la loro capacità di restare sul mercato del lavoro. 		
Pilastro 3: Comunicazione e integrazione sociale		
<p><u>Interpretariato interculturale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I migranti e i collaboratori delle strutture ordinarie dispongono in particolari situazioni (colloqui su argomenti complessi oppure molto personali, procedure amministrative) di un sostegno in termini di mediazione al fine di ottenere servizi di qualità nel settore dell'interpretariato interculturale. 		
<p><u>Integrazione sociale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • I migranti prendono parte alla vita sociale del vicinato, ossia nell'ambito del Comune, del quartiere e delle organizzazioni della società civile. 		

Il Cantone si impegna ad adempiere allo scopo della convenzione gestendo con oculatazza le risorse economiche, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo pattuito e a garantire a lungo termine le prestazioni dovute. A tal fine il Cantone collabora fattivamente con i Comuni e i soggetti non statali, nello specifico anche con le organizzazioni dei migranti.

Il Cantone (inclusi i Comuni) impiega per il programma proprie risorse finanziarie in misura almeno pari all'ammontare del contributo federale di cui al punto 5.2 lett. a previa approvazione dei relativi crediti a preventivo da parte del Parlamento cantonale. Per la durata concordata per il programma si tratta di un importo complessivo pari a: **xxxx** franchi.

5.2 Prestazioni della Confederazione

a) Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al punto 4 la Confederazione si impegna a fornire i seguenti contributi massimi globali per le prestazioni di cui al punto 5.1 per il periodo concordato come al punto 3: **XXXX** franchi (di cui **XXXX** franchi a titolo di contributo di base).

b) Oltre a ciò la Confederazione corrisponde un importo forfettario a favore dell'integrazione, secondo le modalità stabilite nel documento di base del 23 novembre 2011 (punti 6.5-6.8), di: **XXXX** franchi.

6. Modalità di erogazione

6.1 Pianificazione finanziaria

Negli anni di attuazione del programma, i contributi federali ammonteranno verosimilmente a:

1° anno (2014)	
2° anno (2015)	
3° anno (2016)	
4° anno (2017)	

6.2 Modalità di erogazione

Su richiesta del Cantone la Confederazione eroga annualmente al Cantone in due rate (nei mesi di gennaio e luglio) i contributi convenuti nel quadro dei crediti concessi.

In linea di principio i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell'obiettivo. Sono fatte salve la riduzione o la cessazione dei pagamenti in caso di gravi inadempienze nell'ambito della prestazione.

6.3 Riserva di erogazione

Il versamento dei contributi di cui al punto 5.2 è effettuato con riserva di approvazione da parte del Parlamento dei rispettivi crediti a preventivo.

7. Sostegno al programma e controlli concernenti l'adempimento

7.1 Rapporti annuali

Il Cantone riferisce annualmente alla Confederazione in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici per mezzo degli indicatori concordati³ di cui al punto 5.1, ai contributi federali fino a quel momento ricevuti e a tutte le risorse impiegate per il programma. Il rapporto concernente il secondo anno di programma contiene inoltre le conclusioni in vista del successivo periodo di validità della convenzione. **Per la stesura del rapporto annuale il Cantone si avvale del modello messo a disposizione dalla Confederazione (v. allegato).**

³ Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, il Cantone riferisce in merito al grado di avanzamento della prestazione dovuta.

7.2 *Rapporto finale*

Con il rapporto finale il Cantone riferisce alla Confederazione in merito al grado di conseguimento degli obiettivi programmatici strategici per mezzo degli indicatori concordati⁴ di cui al punto 5.1, ai contributi federali ricevuti e a tutte le risorse impiegate per il programma. Il rapporto finale contiene inoltre una valutazione complessiva del programma. Per la stesura del rapporto finale il Cantone impiega il modello messo a disposizione dalla Confederazione (v. allegato).

7.3 *Termini di presentazione*

I rapporti annuali e quello finale devono essere presentati entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla richiesta di erogazione della seconda rata dei contributi federali concordati per l'anno di programma in corso. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.

7.4 *Controlli a campione*

La Confederazione ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli a campione. Il Cantone consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini della convenzione di programma.

8. Vigilanza finanziaria

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze possono verificare in loco la sussistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli il CDF e il Controllo cantonale delle finanze hanno accesso ai dati rilevati in relazione alla convenzione di programma. Le modalità dell'esame sono stabilite anticipatamente di comune accordo tra il CDF e il Controllo cantonale delle finanze. Qualora non sia possibile una procedura condivisa, il CDF può effettuare i controlli in loco anche autonomamente. Il Controllo cantonale delle finanze deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica relativi alla presente convenzione.

9. Adempimento della convenzione di programma

9.1 *Adempimento*

La convenzione di programma si ritiene adempiuto se al termine del suo periodo di validità gli obiettivi programmatici strategici definiti in base agli indicatori (cfr. punto 5.1) sono stati raggiunti e i contributi federali di cui ai punti 5.2 e 6 sono stati erogati.

9.2 *Perfezionamenti successivi*

Qualora uno o più obiettivi programmatici strategici definiti in base agli indicatori non siano stati raggiunti entro i termini concordati, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi perfezionamenti la Confederazione non fornisce ulteriori contributi oltre a quelli di cui al punto 5.2. L'obbligo di provvedere a tali perfezionamenti decade nel caso in cui il Cantone sia in grado di dimostrare che la prestazione convenuta non può essere resa a causa di circostanze esogene non imputabili al Cantone stesso.

⁴ Qualora non si disponga di un indicatore idoneo, il Cantone riferisce in merito alla prestazione resa.

10. Modalità di adeguamento

10.1 Modifica delle condizioni generali

Qualora nel corso del periodo di validità della convenzione le condizioni generali subiscono modifiche in misura tale da rendere l'adempimento della convenzione oltremodo difficoltoso o agevolato, le parti ridefiniscono l'oggetto della convenzione oppure risolvono anticipatamente la convenzione di programma stesso.

Le parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate in caso di importanti modifiche delle condizioni generali.

In ordine alla somma forfettaria a favore dell'integrazione si applicano esclusivamente le modalità stabilite nel documento di base del 23 novembre 2011 (punti 6.5-6.8).

10.2 Richiesta

Per ottenere una revisione della convenzione ai sensi del punto 10.1, occorre inoltrare idonea richiesta all'altra parte adducendo esplicitamente le ragioni della richiesta.

10.3 Clausola di salvaguardia

Qualora una disposizione della presente convenzione risulti essere, in tutto o in parte, inefficace, essa non inficia l'intero della convenzione di programma. Tale disposizione è quindi da interpretarsi in modo tale da consentire quanto più possibile il raggiungimento dello scopo perseguito.

11. Principio di cooperazione

Le parti si impegnano a comporre, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie derivanti della presente convenzione di programma.

Prima di adire le vie legali, devono essere esperite le procedure che possono consentire di appianare le divergenze d'opinione e in particolare procedure peritali, di composizione dei conflitti, di mediazione e altre.

12. Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

13. Modifica della convenzione di programma

Pena la loro invalidità, le modifiche alla presente convenzione di programma devono essere redatte in forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le parti.

14. Entrata in vigore della convenzione di programma

La convenzione di programma validamente firmata da entrambe le Parti entra in vigore il **1 gennaio 2014**.

15. Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione di programma.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in duplice copia.

Luogo e data:
Berna, DATA

Luogo e data:

UFFICIO FEDERALE DELLA MIGRAZIONE
Direzione

Cantone XY

Mario Gattiker, Direttore

{Nome, funzione}

Allegati:

- “Documento di base relativo alla sottoscrizione di accordi programmatici ai sensi dell’art. 20a LSU” del 23 novembre 2011
- “Programma cantonale d’integrazione” del data
- “Griglia programma cantonale d’integrazione” del data
- Modello rapporti annuali⁵
- Modello rapporto finale⁶

Originale e allegati a:

- Cantone XY
- Ufficio federale della migrazione, GEVER

Copia per informazione, previa sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti, con allegati a:

- CdC
- Uffici comunali di contatto per questioni relative all’integrazione del Cantone XY

⁵ Il rapporto annuale all’UFM si riduce al minimo necessario: ne formano la base gli obiettivi programmatici strategici e gli indicatori definiti a tale riguardo dal Cantone. Non è necessario alcun reporting relativamente alle singole misure.

⁶ Il rapporto finale si riferisce, come quello annuale, agli obiettivi programmatici strategici e agli indicatori. Inoltre il Cantone predispone una valutazione complessiva del programma.



Promozione specifica dell'integrazione, compito congiunto di Confederazione e Cantoni

Griglia programma cantonale d'integrazione

Versione del 23 novembre 2011

I requisiti del programma cantonale d'integrazione sono definiti nel documento di base del 23 novembre 2011 (punti 3 e 4). Il programma cantonale d'integrazione è parte integrante e sostanziale della convenzione di programma e indica nello specifico le modalità secondo cui devono essere raggiunti gli obiettivi programmatici strategici. A questo scopo stabilisce le misure da attuare nei singoli ambiti. Va inoltre spiegato come sono stati armonizzati i requisiti richiesti alla popolazione dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione in virtù dell'ordinamento sugli stranieri con le misure di promozione specifica dell'integrazione.

Nell'ottica di un'efficace collaborazione tra Confederazione e Cantoni si raccomanda di rispettare, nella stesura del programma cantonale d'integrazione, la seguente griglia:

1. Basi legali
2. Situazione della promozione dell'integrazione nel Cantone (analisi situazione reale)

In questa parte si descrivono la situazione effettiva in tema di promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie e le misure di promozione specifica dell'integrazione in essere.

3. Individuazione del fabbisogno in termini di promozione specifica dell'integrazione (analisi situazione ideale)
4. Ulteriore fabbisogno in termini di promozione nell'ambito dell'integrazione specifica (confronto tra situazione in essere e situazione ideale)
5. Obiettivi e misure del programma cantonale d'integrazione

In questa parte si formulano gli eventuali obiettivi operativi connessi a ciascun obiettivo programmatico strategico e si definiscono i relativi indicatori. Inoltre si illustra con quali misure il Cantone intende raggiungere gli obiettivi programmatici perseguiti. Infine si spiega come le misure vengono predisposte e coordinate.

6. Attuazione del programma cantonale d'integrazione

In questa parte si illustrano gli aspetti organizzativi dell'attuazione delle misure, le modalità di finanziamento e di garanzia della qualità del programma cantonale d'integrazione.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN
CONFERENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della migrazione UFM

Promozione specifica dell'integrazione, compito congiunto Confederazione e Cantoni

Modello di finanziamento

Versione del 23 novembre 2011

Osservazioni di principio

I seguenti modelli di calcolo si basano sulle modalità di finanziamento di cui al punto 6 del documento di base del 23 novembre 2011.

Sommario

- Tabella 1: Panoramica – Investimento complessivo di Confederazione e Cantoni
- Tabella 2: Settore degli stranieri – Coefficiente di ripartizione dei contributi federali
- Tabella 3: Settore degli stranieri – Contributi di Confederazione e Cantoni
- Tabella 4: Settore dell'asilo e dei rifugiati – Somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione
- Tabella 5: Percentuali minime di impiego dell'investimento complessivo

Tabella 1: Panoramica – Investimento complessivo di Confederazione e Cantoni

Cantone	Settore degli stranieri			Contributi cantonali Totale	Settore dell'asilo e dei rifugiati	Investimento complessivo
	Contributi federali		Totale		Somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione	Contributi federali e cantonali
	Contributo di base	Contributo in base agli indicatori				
AG	138'462	1'982'118	2'120'579	2'120'579	2'810'042	7'051'200
AI	138'462	40'483	178'945	178'945	84'697	442'587
AR	138'462	167'230	305'691	305'691	356'897	968'279
BE	138'462	2'962'374	3'100'836	3'100'836	5'312'699	11'514'371
BL	138'462	822'267	960'728	960'728	1'842'771	3'764'227
BS	138'462	1'129'440	1'267'901	1'267'901	571'419	3'107'221
FR	138'462	995'976	1'134'437	1'134'437	1'353'054	3'621'928
GE	138'462	2'924'662	3'063'123	3'063'123	2'274'219	8'400'465
GL	138'462	121'875	260'337	260'337	280'089	800'763
GR	138'462	821'189	959'651	959'651	1'092'575	3'011'877
JU	138'462	188'965	327'427	327'427	354'015	1'008'869
LU	138'462	1'299'692	1'438'154	1'438'154	2'059'272	4'935'580
NE	138'462	686'607	825'069	825'069	868'828	2'518'966
NW	138'462	124'445	262'907	262'907	194'412	720'226
OW	138'462	118'921	257'382	257'382	205'224	719'988
SG	138'462	1'769'498	1'907'960	1'907'960	2'554'457	6'370'377
SH	138'462	298'363	436'825	436'825	504'493	1'378'143
SO	138'462	718'426	856'887	856'887	1'225'253	2'939'027
SZ	138'462	478'273	616'734	616'734	1'001'764	2'235'232
TG	138'462	871'329	1'009'790	1'009'790	448'918	2'468'498
TI	138'462	1'391'424	1'529'886	1'529'886	934'349	3'994'121
UR	138'462	103'251	241'712	241'712	208'201	691'625
VD	138'462	4'177'333	4'315'794	4'315'794	3'142'975	11'774'563
VS	138'462	1'391'190	1'529'652	1'529'652	1'406'995	4'466'299
ZG	138'462	547'798	686'260	686'260	651'659	2'024'179
ZH	138'462	6'266'870	6'405'333	6'405'333	7'511'447	20'322'113
CH	3'600'000	32'400'000	36'000'000	36'000'000	39'250'724	111'250'724

Tabella 2: Settore degli stranieri – Chiave di ripartizione dei contributi federali

La novità consiste nel fatto che la Confederazione aumenta di 20 milioni di franchi le risorse annuali dal programma dei punti fondamentali DFGP (finora circa 16 milioni di franchi). Il contributo federale di 36 milioni di franchi è erogato ai Cantoni sotto forma di un contributo di base e un contributo determinato in base agli indicatori.

Cantone	Contributo di base	Contributo in base agli indicatori			Contributi federali in totale	
		Indicatore 1 (ponderazione semplice) Popolazione residente permanente ¹	Indicatore 2 (ponderazione doppia) Immigrati residenti permanenti ²	Chiave di ripartizione		
AG	138'462	7.70%	5.30%	6.10%	1'982'118	2'120'579
AI	138'462	0.20%	0.10%	0.10%	40'483	178'945
AR	138'462	0.70%	0.40%	0.50%	167'230	305'691
BE	138'462	12.60%	7.40%	9.10%	2'962'374	3'100'836
BL	138'462	3.50%	2.00%	2.50%	822'267	960'728
BS	138'462	2.40%	4.00%	3.50%	1'129'440	1'267'901
FR	138'462	3.50%	2.90%	3.10%	995'976	1'134'437
GE	138'462	5.80%	10.60%	9.00%	2'924'662	3'063'123
GL	138'462	0.50%	0.30%	0.40%	121'875	260'337
GR	138'462	2.50%	2.60%	2.50%	821'189	959'651
JU	138'462	0.90%	0.40%	0.60%	188'965	327'427
LU	138'462	4.80%	3.60%	4.00%	1'299'692	1'438'154
NE	138'462	2.20%	2.10%	2.10%	686'607	825'069
NW	138'462	0.50%	0.30%	0.40%	124'445	262'907
OW	138'462	0.40%	0.30%	0.40%	118'921	257'382
SG	138'462	6.10%	5.10%	5.50%	1'769'498	1'907'960
SH	138'462	1.00%	0.90%	0.90%	298'363	436'825
SO	138'462	3.30%	1.70%	2.20%	718'426	856'887
SZ	138'462	1.90%	1.30%	1.50%	478'273	616'734
TG	138'462	3.10%	2.50%	2.70%	871'329	1'009'790
TI	138'462	4.30%	4.30%	4.30%	1'391'424	1'529'886
UR	138'462	0.50%	0.20%	0.30%	103'251	241'712
VD	138'462	8.90%	14.90%	12.90%	4'177'333	4'315'794
VS	138'462	3.90%	4.50%	4.30%	1'391'190	1'529'652
ZG	138'462	1.40%	1.80%	1.70%	547'798	686'260
ZH	138'462	17.20%	20.40%	19.30%	6'266'870	6'405'332
CH	3'600'000	100.00%	100.00%	100.00%	32'400'000	36'000'000

Osservazione:

Il chiave di ripartizione e quindi il tetto alla spesa per Cantone sono determinati in misura fissa per un periodo di quattro anni sulla base della media dei quattro anni precedenti (punto 6.4 del documento di base).

¹ Calcolo basato sulle medie relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (cifre UST).

² Calcolo basato sul numero di immigrati residenti permanenti alla fine degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (cifre UFM).

Tabella 3: Settore degli stranieri – Contributi di Confederazione e Cantoni

Per ricevere sussidi federali è ora necessario obbligato un cofinanziamento da parte dei Cantoni (inclusi i Comuni) nel rapporto minimo di 1:1. Così anche i Cantoni (inclusi i Comuni) aumenteranno di 20 milioni di franchi i loro contributi annuali (finora circa 16 milioni di franchi). Ne deriva quindi un investimento futuro da parte di Confederazione e Cantoni (inclusi i Comuni) di complessivi 72 milioni di franchi.

Cantone	Contributi federali	Contributi cantonali (incl. Comuni)	Totale per Cantone
AG	2'120'579	2'120'579	4'241'159
AI	178'945	178'945	357'890
AR	305'691	305'691	611'382
BE	3'100'836	3'100'836	6'201'672
BL	960'728	960'728	1'921'457
BS	1'267'901	1'267'901	2'535'803
FR	1'134'437	1'134'437	2'268'875
GE	3'063'123	3'063'123	6'126'246
GL	260'337	260'337	520'673
GR	959'651	959'651	1'919'301
JU	327'427	327'427	654'854
LU	1'438'154	1'438'154	2'876'308
NE	825'069	825'069	1'650'138
NW	262'907	262'907	525'814
OW	257'382	257'382	514'765
SG	1'907'960	1'907'960	3'815'920
SH	436'825	436'825	873'649
SO	856'887	856'887	1'713'774
SZ	616'734	616'734	1'233'469
TG	1'009'790	1'009'790	2'019'580
TI	1'529'886	1'529'886	3'059'772
UR	241'712	241'712	483'425
VD	4'315'794	4'315'794	8'631'589
VS	1'529'652	1'529'652	3'059'303
ZG	686'260	686'260	1'372'520
ZH	6'405'332	6'405'332	12'810'663
CH	36'000'000	36'000'000	72'000'000

Tabella 4: Settore dell'asilo e dei rifugiati – Somma forfettaria fissa a favore dell'integrazione

La somma forfettaria variabile a favore dell'integrazione sarà erogata a partire dal 2014 in misura fissa nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione. Al fine di incrementare il grado di certezza della pianificazione, la somma forfettaria spettante annualmente a ciascun Cantone sarà fissata di volta in volta per un periodo di quattro anni. L'importo sarà determinato calcolando il 10 per cento in più rispetto alla media delle erogazioni annuali relative alla somma forfettaria a favore dell'integrazione che sarebbero spettate al Cantone nel corso dei quattro anni antecedenti in base al numero di stranieri ammessi provvisoriamente e rifugiati assegnati effettivamente al Cantone stesso in base al sistema finora vigente. La procedura in caso di scostamenti del numero di decisioni effettive relative agli stranieri ammessi provvisoriamente e ai rifugiati rispetto alla somma forfettaria fissa è disciplinata nel documento di base (punti da 6.7 a 6.8).

Cantone	Somme forfettarie variabili erogate a favore dell'integrazione				Somma forfettaria fissa futura ³
	2008	2009	2010	Ø 2008-2010	
AG	2'323'799	2'122'736	3'217'215	2'554'583	2'810'042
AI	63'402	59'274	108'316	76'997	84'697
AR	242'703	285'767	444'884	324'451	356'897
BE	4'220'754	4'466'368	5'802'056	4'829'726	5'312'699
BL	1'269'282	1'583'538	2'172'920	1'675'247	1'842'771
BS	407'505	413'911	736'999	519'472	571'419
FR	1'214'746	1'062'466	1'412'934	1'230'049	1'353'054
GE	2'502'797	1'587'556	2'112'062	2'067'472	2'274'219
GL	201'759	233'391	328'728	254'626	280'089
GR	836'303	818'780	1'324'667	993'250	1'092'575
JU	184'042	369'500	411'953	321'832	354'015
LU	1'448'169	1'469'764	2'698'263	1'872'065	2'059'272
NE	769'722	670'577	929'233	789'844	868'828
NW	162'993	106'299	260'923	176'738	194'412
OW	182'623	144'432	232'648	186'568	205'224
SG	1'813'834	1'968'639	3'184'227	2'322'233	2'554'457
SH	389'197	379'702	606'992	458'630	504'493
SO	932'942	1'145'739	1'262'917	1'113'866	1'225'253
SZ	743'055	724'094	1'264'934	910'694	1'001'764
TG	262'260	232'799	729'262	408'107	448'918
TI	554'956	750'659	1'242'610	849'408	934'349
UR	171'985	159'218	236'618	189'274	208'201
VD	2'839'128	2'594'785	3'137'838	2'857'250	3'142'975
VS	1'190'519	921'560	1'725'180	1'279'086	1'406'995
ZG	482'912	523'398	770'941	592'417	651'659
ZH	5'842'111	6'114'760	8'528'895	6'828'589	7'511'447
CH	31'253'498	30'909'712	44'884'217	35'682'476	39'250'723

Osservazione:

Dato che la somma forfettaria a favore dell'integrazione è versata solo da tre anni, il calcolo dell'importo fisso di cui sopra è basato solo su questi tre anni (2008 – 2010). Il contributo per il primo periodo del programma (2014 – 2017) sarà determinato sulla base di quattro anni di riferimento (2009 – 2012).

³ Determinazione come da documento di base: 10% più della media dei quattro anni precedenti

Tabella 5: Percentuali minime di impiego dell'investimento complessivo

La somma delle risorse relative al settore degli stranieri, pari a circa 72 milioni di franchi all'anno, e di quelle relative al settore dell'asilo e dei rifugiati, pari a circa 40 milioni di franchi all'anno, determina l'investimento complessivo di circa 112 milioni di franchi all'anno. Per l'impiego di tali risorse sono definite per i pilastri 1 e 2 percentuali minime. Non più del 40 per cento può essere utilizzato per misure specifiche al fine di raggiungere tutti gli obiettivi programmatici strategici.

Pilastro 1: Informazione e consulenza Percentuale minima 20% (22.4 milioni di CHF)	Pilastro 2: Formazione e lavoro Percentuale minima 40% (44.8 milioni di CHF)	Pilastro 3: Comunicazione e integrazione sociale Nessuna percentuale minima
Prima informazione e fabbisogno di promozione <small>Percentuale minima 50% delle risorse del pilastro 1 o 10% delle risorse complessive (11.2 milioni di CHF)</small>	Lingua e formazione	Interpretariato interculturale
Consulenza	Prima infanzia	Integrazione sociale
Protezione contro la discriminazione	Lavoro	
Massimo 40% (44.8 milioni di CHF) per interventi specifici al fine di raggiungere tutti gli obiettivi programmatici strategici		